

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, Maria Angela Favazzo, Laura Campanini (Arpa Emilia-Romagna)

## NELLA MANOVRA CORRETTIVA NOVITÀ ANCHE IN CAMPO AMBIENTALE

**Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (GU n. 125 del 31/05/2010 SO)**

Il decreto legge, in fase di conversione, relativo alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica, presenta alcune disposizioni d'interesse anche per il settore ambientale.

La più rilevante è probabilmente quella relativa alla Conferenza dei Servizi (art. 49), istituito previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/90. L'ennesima novella va nel senso di implementare la speditezza del procedimento, rafforzando ulteriormente il ruolo delle autorità competenti rispetto a quello degli organismi tecnici. In quest'ottica è ad esempio ampliato, anche con riferimento agli enti preposti alla tutela ambientale sia pur con alcune eccezioni, il meccanismo in base al quale si considera acquisito il consenso dell'amministrazione il cui rappresentante nella Conferenza non abbia espresso definitivamente la volontà dell'ente di appartenenza. Inoltre, con riferimento alle grandi opere di interesse nazionale, è assegnato al Consiglio dei ministri un potere risolutivo finale che potrà superare eventuali situazioni di stallo decisionale dovute al mancato accordo con i vari livelli di governo territoriali. Infine, sempre tramite modifiche alla legge 241/90, è rafforzata l'utilizzabilità delle risultanze delle procedure di VAS e VIA effettuate sull'intervento oggetto della Conferenza dei Servizi.

Altra norma ambientale piuttosto significativa contenuta nel decreto legge 78/2010 è quella dell'art. 14 comma 33 in base al quale le disposizioni dell'art. 238 del Dlgs 152/2006 (gestione dei rifiuti urbani) si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Tale interpretazione "autentica", la quale potrebbe generare un considerevole risparmio di spesa per gli enti locali, è evidentemente finalizzata a frenare le molteplici richieste di rimborso dell'Iva versata sulla Tarsu che le associazioni dei consumatori hanno recentemente promosso, dopo la controversa sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009.

Si segnala inoltre come l'art. 45 del DI abolisca l'obbligo per il Gestore dei servizi energetici di ritirare i certificati verdi (cioè i titoli negoziabili tra le imprese) in eccesso di offerta. La norma ora abolita era stata introdotta con la legge finanziaria 2008 allo scopo di sostenere il mercato nel settore delle fonti rinnovabili.

Infine l'art. 7 del DI 78/2010, con la motivazione di ottimizzare le risorse "evitando duplicazioni di attività", sopprime l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro attribuendo le relative funzioni all'Inail.

## NELLA COMUNITARIA LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

**Legge n. 96 del 4 giugno 2010 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee", legge comunitaria 2009 (GU n. 146 del 25 giugno 2010, SO n. 138).**

Dopo un lungo percorso parlamentare è arrivata finalmente in Gazzetta la legge comunitaria 2009. Di particolare rilievo è l'art. 19 il quale prevede una delega al Governo per adottare entro nove mesi un decreto legislativo che introduca la responsabilità in sede penale delle persone giuridiche anche con riferimento ai reati ambientali.

Si tratta quindi del più volte auspicato ampliamento del Dlgs 231/2001 il quale ha già da tempo previsto, in altri settori, la punibilità delle aziende nell'interesse o a vantaggio delle quali un determinato reato è stato commesso.

## LOCALIZZAZIONE SITI NUCLEARI: IL GOVERNO DETTA I PRINCIPI

**Decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010 (GU n. 55 del 8 marzo 2010, SO)**

Il decreto detta la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico, rinviando a un successivo documento programmatico, di competenza del Consiglio dei ministri, l'individuazione degli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Anche la definizione dei criteri tecnici per l'individuazione delle aree potenzialmente destinate alla localizzazione degli impianti nucleari sarà oggetto di un documento specifico di competenza ministeriale.

L'Agenzia per la sicurezza nucleare è individuata come il soggetto competente a verificare la rispondenza dei progetti di realizzazione delle centrali ai parametri indicati dalla normativa in materia, nonché come soggetto responsabile delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Il decreto prevede una procedura di coinvolgimento delle Regioni interessate prodromica alla definizione dell'elenco dei siti certificati, ma non vincolante.

Il decreto istituisce infine un "Comitato di confronto e trasparenza" presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato e nella Regione in cui è situato il



sito prescelto per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti, al quale partecipano come membri di diritto i soggetti individuati dal decreto, tra cui anche un rappresentante dell'Arpa della Regione interessata.

## ACQUE DI BALNEAZIONE, DEFINITI NUOVI CRITERI

**DM 30 marzo 2010 (GU 24 maggio 2010 n. 119, SO n. 97)**

Con questo decreto, molto atteso tra gli operatori del settore, i ministeri della Salute e dell'Ambiente, hanno definito, a seguito dell'emanazione del Dlgs n. 116/2008 attuativo della direttiva 2006/7/CE, i nuovi limiti che non dovranno essere superati in ogni singolo campione prelevato, ai fini della balneabilità delle acque.

Il primo programma di monitoraggio da effettuarsi con i nuovi criteri fissati dal Dm 30 marzo deve essere attuato già a partire dalla stagione balneare 2010. Sia il ministero della Salute che le Regioni devono assicurare un'adeguata partecipazione del pubblico anche attraverso i propri siti web istituzionali.

## RAEE: APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO

**DM 8 marzo 2010, n. 65 (GU 4 maggio 2010 n. 102)**

Con questo recente provvedimento ministeriale vengono definite le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare il decreto attua quanto previsto dal Dlgs 151/2005, che impone ai distributori di assicurare – al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura

elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico – il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata.

#### PROROGA PRESENTAZIONE MUD

**Decreto legge 20 maggio 2010, n. 72 (in GU n. 117 del 21 maggio 2010)**

Il 21 maggio 2010 è entrato in vigore il decreto legge *Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>*. L'articolo 1 di questo decreto contiene la tanto attesa proroga dei termini per la presentazione dei MUD 2010 riferiti ai rifiuti del 2009. La data entro la quale presentare il MUD si è spostata pertanto dal 30/04/2010 al 30/06/2010.

Questa decisione ha consentito di evitare la sovrapposizione con la scadenza dell'iscrizione al SISTRI. Le aziende hanno potuto utilizzare il consueto sistema cartaceo di MUD, aggiornato, e non il MUD elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di quest'anno.

#### RILEVANZA NEL PROCESSO PENALE DELLE ANALISI EFFETTUATE DAL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO

**Tribunale di Vicenza, Sezione di Schio, sentenza n. 48 del 15 marzo 2010 (lexambiente.it)**

Da segnalare questa sentenza del giudice di merito in quanto costituisce uno dei pochi pronunciamenti su un tema spesso dibattuto, cioè quello della rilevanza a fini sanzionatori, e in particolare in un procedimento penale, dei campionamenti e delle analisi effettuate sui reflui di uno scarico industriale non dalle Agenzie ambientali, ma direttamente dalle società che gestiscono gli impianti di depurazione e fognatura.

Secondo il Tribunale tali società – ancorché si presentino come soggetti giuridici privati (spa) – svolgono un'attività di natura pubblicistica e amministrativa con correlati poteri di controllo, e pertanto i loro accertamenti, nella fattispecie in questione, sono equiparabili, sotto il profilo probatorio, a quelli effettuati dagli enti pubblici preposti alle funzioni di tutela ambientale. Deve comunque essere

garantito, anche da tali società, il rispetto delle prescrizioni poste a tutela del diritto di difesa dall'art. 223 disp. att. cpp e in particolare dell'obbligo d'informazione sul giorno e l'ora nel quale vengono eseguite le analisi sul campione prelevato.

Sarà interessante verificare se l'orientamento espresso dal giudice di primo grado sarà confermato anche dai livelli giurisdizionali superiori, e in particolare dalla Corte di Cassazione che si era già in passato incidentalmente pronunciata sulla questione con la sentenza della Sez. pen. III n. 19715 del 22/5/2007, peraltro non particolarmente motivata, la quale aveva riconosciuto anch'essa il valore delle analisi effettuate dal gestore.

#### CARTA DELLE AUTONOMIE E SISTEMA AGENZIALE, IN DISCUSSIONE IL DDL

**Disegno di legge n. 3118 A**

Esaminato in giugno, in assemblea alla Camera, il disegno di legge del Governo n. 3118 A che interviene sulla complessa tematica della redistribuzione delle funzioni attribuite al sistema delle autonomie locali (Comuni, Province e Città metropolitane).

Il ddl prevede disposizioni immediatamente precettive alle quali si connettono altre disposizioni di delega che dovranno essere recepite in futuri decreti del Governo.

I nuovi interventi normativi vengono giustificati con la necessità di adeguare la legislazione ordinaria (attualmente risalente al Dlgs 267/2000) ai precetti introdotti dalla riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione, e in particolare al principio di sussidiarietà verticale previsto dall'art. 118, in base al quale le funzioni amministrative sono tendenzialmente devolute al livello di governo più vicino alle realtà territoriali che esprimono i bisogni da soddisfare.

Un'altra linea guida della norma è quella della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali che dovranno essere svolte evitando "duplicazioni" di strutture. Ciò dovrebbe comportare la soppressione degli organismi, anche a rilevanza statale e regionale, che svolgono attività strumentali, e la conseguente riassunzione all'interno degli enti locali delle funzioni dagli stessi esercitate (art. 2 comma 2 del ddl 3118 A).

In attuazione di tale principio di "razionalizzazione" la formulazione iniziale dell'art. 7 del ddl prevedeva un divieto assoluto di attribuire o far esercitare "a Enti o Agenzie statali o regionali" funzioni fondamentali quali, tra le altre, quelle connesse alla tutela dell'ambiente e ai relativi controlli, che sarebbero dovute rimanere in capo esclusivamente alle Province.

Tuttavia in sede di discussione preliminare del provvedimento, a seguito di una proposta formulata dalla Commissione Ambiente alla Commissione Affari costituzionali della Camera, è stato inserito un nuovo comma all'art. 7 del ddl in questione il quale, mitigando il rigore del principio sopra richiamato, mantiene comunque ferme "le competenze riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente".

Il percorso parlamentare di questa norma appare ancora lungo e piuttosto incerto, in quanto dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera dovrà ovviamente passare al Senato, ed eventualmente tornare alla Camera se saranno nel frattempo intervenute modifiche nel testo.

Pare opportuno evidenziare anche come finora il coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie locali sia stato solo parziale, in quanto questo importante provvedimento è stato oggetto solo di un primo confronto preliminare alla Conferenza unificata del 18 novembre 2009, la quale aveva avanzato richieste di integrazioni e correzioni solo parzialmente recepite dal Governo. Seguiremo nei prossimi numeri della rivista l'evolversi della situazione.

#### IL TAR LAZIO E LA "SEGRETEZZA" DEL SISTRI

**Tar Lazio, Sezione II bis, Ordinanza n. 2563 dell'11 giugno 2010**

**(www.giustizia-amministrativa.it)**

Pende presso il giudice amministrativo un ricorso promosso da alcune aziende del settore informatico contro il ministero dell'Ambiente, con il quale viene contestata la procedura di affidamento della fornitura delle apparecchiature hardware, dei programmi software e dei dispositivi Usb che saranno utilizzati nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI. In particolare viene censurato dai ricorrenti il presupposto della "segretezza" dell'appalto in questione.

Il Tar, con l'ordinanza istruttoria sopraccitata, ha richiesto al ministero l'esibizione di una serie di documenti relativi appunto alla dichiarazione di segretezza del progetto. La decisione del merito della causa è stata fissata per il 18 novembre 2010, allorché si dovrà decidere sulla richiesta di annullamento (previa eventuale sospensione dell'efficacia) del Dm 17 dicembre 2010 e del correlato Dm 15 febbraio 2010.

